

Riconoscimento delle qualifiche

*La mobilità dei lavoratori
nell'Unione europea:
aspetti teorici e pratici*

Corso TaLC – CDE
Studiare e lavorare in Europa

17 aprile 2023

Base giuridica

Art. 53, par. 1, TFUE

*‘Al fine di agevolare l’accesso alle attività autonome e l’esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono **direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all’accesso alle attività autonome e all’esercizio di queste***’

Giurisprudenza CG

E prima dell'adozione di tali direttive? O nei casi non regolati dalle stesse?

Obbligo di riconoscimento derivante direttamente dal TFUE:

CG 7.5.1991, causa C-340/89, *Vlassopoulou*

- lo SM ospitante è tenuto a '*prendere in considerazione*' i diplomi, certificati, altri titoli acquisiti in un altro SM procedendo ad un raffronto tra competenze/qualifiche attestate e richieste
- necessario assicurarsi il possesso di qualifiche '*se non identiche, quantomeno equivalenti*' a quelle attestate dal diploma nazionale

Direttiva 2005/36

Sul riconoscimento delle **qualifiche professionali**

- raccoglie l'intera disciplina della materia
- più recenti profili introdotti
 - tessera professionale europea (certificato elettronico che facilita l'esercizio dell'attività professionale, ma solo in casi limitati)
 - riconoscimento del tirocinio professionale, se necessario per l'accesso ad una professione

Direttiva 2005/36

Ambito di applicazione (art. 2, par. 1)

- tutti i cittadini di uno SM che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali
- anche a tutti i cittadini di uno SM che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori dello SM d'origine

Direttiva 2005/36

Definizioni (art. 2, par. 1)

- **professione regolamentata:** attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale
- **tirocinio professionale:** un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purché costituisca una condizione per l'accesso a una professione regolamentata e che può svolgersi durante o dopo il completamento di un'istruzione che conduce a un diploma

Direttiva 2005/36

Effetti del riconoscimento (art. 4)

- il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello SM ospitante permette ai beneficiari di **accedere** in tale SM **alla stessa professione** per la quale essi sono qualificati nello SM d'origine e di **esercitarla** nello SM ospitante **alle stesse condizioni dei cittadini di tale SM**
- la **professione** che l'interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà **quella per la quale è qualificato nel proprio SM d'origine**, se le attività coperte sono **comparabili**

Direttiva 2005/36

Attività in regime di **libera prestazione di servizi** (artt. 5 e 7)

- gli SM **non possono limitare**, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro SM (...) se il prestatore è **legalmente stabilito in uno SM** per esercitarvi la **stessa professione**
- obbligo per il prestatore che si sposta **per la prima volta** nello SM ospitante: inviare alle autorità competenti una *dichiarazione preventiva* (copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale) e, dopo la sua presentazione, può iniziare l'attività salvo che sia disposto altrimenti

Direttiva 2005/36



Direttiva 2005/36

Esercizio del diritto di stabilimento (lavoratori subordinati o autonomi) –
regime generale

- per tutti i diplomi per cui non sia applicabile un diverso regime della direttiva
- principio di **equivalenza** tra SM per l'accesso e l'esercizio della professione: se uno SM richiede il possesso di determinate qualifiche professionali, ne permette l'accesso e l'esercizio al cittadino di un altro SM se in possesso delle qualifiche per accedere alla medesima professione nel territorio dell'altro SM (art. 13)
- riconoscimento non automatico ma soggetto a **procedura di verifica**

Direttiva 2005/36

Esercizio del diritto di stabilimento (lavoratori subordinati o autonomi) –
riconoscimento dell'esperienza professionale

- attività industriali, commerciali, artigianali (allegato IV)
- riconoscimento dell'esperienza maturata, non della qualifica come titolo: se, in uno SM, l'accesso a una delle attività elencate all'allegato IV o il suo esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo SM riconosce come **prova sufficiente** di tali conoscenze e competenze **l'aver esercitato l'attività considerata in un altro SM** (art. 16)
- durata dell'esperienza variabile in base all'attività

Direttiva 2005/36

Esercizio del **diritto di stabilimento (lavoratori subordinati o autonomi) – riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione**

- novero limitato di professioni, perlopiù di area sanitaria, più gli architetti
- riconoscimento automatico: ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione che danno accesso alle attività professionali conformi alle condizioni minime di formazione e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia

Titoli accademici

Non esiste un meccanismo automatico per il riconoscimento, è necessario rivolgersi alle autorità nazionali dell'altro paese UE per chiedere il riconoscimento del titolo di studio

- concetto di **equipollenza** (equiparazione del titolo di studio a quelli del paese ospitante)

Link utili

- https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/index_it.htm
- <https://europa.eu/europass/it/learn-europe/diploma-supplement>